

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 7 gennaio 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

### S O M M A R I O

#### REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2005, n. 6.

Attuazione dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia). Criteri per la costituzione delle strutture di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT) . . . . . Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 20.

Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 21.

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 22.

Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 23.

Disposizioni in materia di edilizia sostenibile . . . . . Pag. 19

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 agosto 2005 n. 16-46/Leg.

Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento») . . . . . Pag. 22

(Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
29 settembre 2005, n. 48.

Tariffario per il servizio di spazzatura dei camini . . . . . Pag. 23

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2005, n. 25.

Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziare a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 . . . Pag. 23

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 16.

**Modifica delle leggi regionali numeri 7 e 8 del 13 maggio 1996** . . . . . Pag. 24

**RETTIFICHE***AVVISI DI RETTIFICA*

**Norme per il governo del territorio. (Pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 2 del 12 gennaio 2005 parte I) (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 gennaio 2005)** . . . . . Pag. 24

## REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2005, n. 6.

**Attuazione dell'art. 8 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia). Criteri per la costituzione delle strutture di Informazione e di Accoglienza Turistica (IAT).**

(Pubblicato sul 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 14 novembre 2005)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

#### Art. 1.

##### *Strutture di informazione e di accoglienza turistica - IAT*

1. Le strutture di informazione e di accoglienza turistica (IAT) svolgono attività di informazione ed accoglienza turistica. In ciascun comune non può esservi più di una struttura, eventualmente articolata in più uffici, autorizzata dalla provincia competente. Per la realizzazione delle attività indicate dagli articoli 2 e 3 gli enti promotori attivano forme di collaborazione con il comune, nel caso esso non figuri tra i medesimi enti promotori. La provincia interviene direttamente, nel comune capoluogo, solo in caso di inadempienza degli enti promotori. Nei comuni ad attività turistica stagionale, la struttura IAT può essere istituita per la sola durata della stagione, rispettando comunque le indicazioni di cui all'art. 8.

#### Art. 2.

##### *Attività di informazione*

1. Per attività d'informazione al turista si intendono tutte le funzioni destinate a fare conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali, della provincia e della regione, il sistema della mobilità e ogni altra notizia che possa rendere soddisfacente la visita e la permanenza. In particolare, le strutture IAT assicurano un servizio di informazione su iniziative culturali, sportive e ricreative e di tempo libero che si svolgono nel comune e nel territorio circostante, stabilendo a tal fine i necessari rapporti di collaborazione con enti e soggetti organizzatori. I servizi offerti dalle strutture IAT ai turisti e alle imprese sono prestati a titolo gratuito.

#### Art. 3.

##### *Attività di accoglienza*

1. Per attività di accoglienza del turista si intendono tutte le attività orientate a rendere fruibili le opportunità ed i servizi turistici disponibili. E fatto divieto di dare informazioni di tipo preferenziale. I servizi offerti dalle strutture IAT ai turisti e alle imprese sono prestati a titolo gratuito.

#### Art. 4.

##### *Funzioni*

##### 1. Le strutture IAT:

- a) svolgono le funzioni di raccolta dei dati sull'affluenza turistica in raccordo con le esigenze e nel rispetto delle competenze della provincia, in ordine alle presenze alberghiere ed extralberghiere;
- b) distribuiscono materiale promozionale, anche di produzione autonoma, direttamente o attraverso la spedizione in Italia e all'estero;
- c) organizzano, anche in collaborazione con operatori privati e pubblici, itinerari di visita ed escursioni in ambito locale;
- d) svolgono, collaborando se richiesto con la provincia e la Regione, iniziative mirate alla valorizzazione delle risorse turistiche, con particolare riferimento alle attività di *educational tours* e alla organizzazione diretta, partecipazione o promozione di eventi culturali, ricreativi e sportivi;
- e) attuano forme di collegamento diretto con gli utenti, anche al di là del periodo di vacanza o di visita, per quanto riguarda le funzioni di informazione e promozione, nonché di riscontro del grado di soddisfazione, privilegiando modalità personalizzate e interattive proprie degli strumenti elettronici ed informatici.

#### Art. 5.

##### *Segnalazioni*

1. Ogni struttura IAT, in collaborazione con il comune, svolge l'attività di raccolta di reclami e contestazioni relativi ai servizi turistici e agli altri servizi pubblici fruiti dal turista. Tali segnalazioni e i dati ad esse relativi sono trasmessi al comune competente per territorio, alla provincia ovvero all'ufficio responsabile per le attività di tutela dei diritti del turista, se istituito, che provvedono a richiedere l'intervento delle autorità competenti. Le segnalazioni sono inserite annualmente in un repertorio ragionato, al fine di esaminare proposte per la soluzione dei problemi segnalati.

#### Art. 6.

##### *Programmi di sviluppo*

1. I programmi di sviluppo presentati dai sistemi turistici possono prevedere anche progetti finalizzati alla costituzione, all'operatività e allo sviluppo delle strutture IAT.

#### Art. 7.

##### *Attività di coordinamento*

1. La provincia coordina le attività delle strutture IAT comprese nel proprio territorio per assicurare la coerenza con le proprie politiche di promozione; a questo fine le strutture IAT sono connesse alla rete informativa della provincia e tra di loro.

#### Art. 8.

##### *Orari*

1. Le strutture IAT a carattere permanente assicurano orari di apertura al pubblico per non meno di trentacinque ore settimanali, compresi i giorni festivi. Le province possono assumere ulteriori determinazioni in materia, verificando, in sede di concessione del nulla osta e sentito il sindaco del comune, la congruità delle previsioni di apertura al pubblico di ciascuna struttura, in relazione ai flussi turistici previsti. Per gli orari delle strutture IAT presso le porte interregionali provvedono le intese tra i soggetti che li istituiscono.

## Art. 9.

*Relazione annuale*

1. Il responsabile della struttura IAT predisporre una relazione annuale sulle attività svolte, sulla loro efficacia e sul gradimento riscontrato presso gli utenti, destinata ai soggetti istitutori e gestori della struttura stessa, alla provincia e alla Regione.

## Art. 10.

*Personale delle strutture IAT*

1. Il personale delle strutture IAT a contatto con il pubblico deve possedere nozioni essenziali sulle caratteristiche del territorio e sulle sue attrattive turistiche e culturali ed essere in grado di sostenere una conversazione su argomenti relativi alle funzioni da svolgere, in almeno due lingue comunitarie oltre all'italiano; deve inoltre avere una conoscenza dei programmi informatici di base.

## Art. 11.

*Nulla osta*

1. I soggetti istitutori richiedono alla provincia competente il rilascio del nulla osta di cui all'art. 8, comma 2, della legge regionale 14 aprile 2004, n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia) sulla base di una relazione che contiene il programma delle attività e delle funzioni, il piano finanziario almeno triennale e la struttura organizzativa necessaria. La provincia rilascia il nulla osta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, previa comunicazione formale al comune competente, qualora questo non figuri tra i soggetti istitutori.

## Art. 12.

*Funzioni di vigilanza*

1. La provincia, con cadenza annuale, verifica la funzionalità della struttura IAT e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. La provincia qualora rilevi inadempienze o disfunzioni sollecita i soggetti promotori a ripristinare entro il termine di novanta giorni le condizioni di normalità ed efficienza; decorso inutilmente tale termine può revocare il nulla osta. Nel caso in cui le inadempienze o disfunzioni siano gravi e reiterate la provincia, previa diffida, può disporre la revoca del nulla osta.

## Art. 13.

*Adeguamento delle strutture*

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle strutture IAT di nuova istituzione. Le strutture in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento, comprese quelle dei comuni capoluogo, non necessitano di nulla osta e proseguono nelle loro attività, salve restando le autonome determinazioni delle province, ai sensi degli artt. 7 e 11 della legge regionale n. 8/2004, e gli effetti della attuazione dei programmi di sviluppo dei sistemi turistici. In ogni caso le strutture IAT, entro due anni, devono essere adeguate al pieno svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo farlo osservare osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 9 novembre 2005

FORMIGONI

(Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/2 del 26 ottobre 2005).

05R0756

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 20.

**Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

## Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti alle bambine e ai bambini, la Regione promuove, nel quadro più generale delle azioni di sostegno alla famiglia, la realizzazione di percorsi formativi destinati alla prima infanzia mediante la valorizzazione dei servizi esistenti e l'ampliamento dell'offerta formativa con una pluralità di servizi socio-educativi, in modo da concorrere alla formazione di un sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, ispirato ai principi di solidarietà, sussidiarietà, integrazione, pluralismo e partecipazione, nel rispetto delle identità individuali, culturali, religiose e linguistiche.

2. La Regione, riconoscendo il diritto di scelta e l'autonomia educativa delle famiglie, offre sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali e in conformità ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla legislazione statale, la presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi offerti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati a favore dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni e delle loro famiglie. Disciplina inoltre le diverse tipologie dei servizi che compongono il sistema educativo integrato, come definito all'art. 2, la loro organizzazione, le modalità per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento nonché il finanziamento dei servizi stessi.

4. In attuazione del principio di sussidiarietà sociale, la Regione e gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive competenze e ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, riconoscono e valorizzano il ruolo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dei soggetti privati senza fini di lucro, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e delle organizzazioni di volontariato. Tali soggetti collaborano alla programmazione e gestione dei servizi educativi per la prima infanzia nel relativo ambito territoriale e partecipano alla loro definizione e attuazione.

## Art. 2.

*Sistema educativo integrato*

1. Il sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato «sistema educativo integrato», tende a garantire risposte unitarie e coerenti alla complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie mediante la messa in rete dei servizi socio-educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati; che comprendono i nidi d'infanzia, i servizi integrativi e i servizi sperimentali di cui agli articoli 3, 4 e 5.

2. Il sistema educativo integrato assicura:

- a) il diritto di accesso per le bambine e i bambini;
- b) la partecipazione attiva delle famiglie alla definizione delle scelte educative;
- c) la prevenzione, riduzione e rimozione delle cause di rischio, emarginazione e svantaggio;
- d) l'omogeneità dei titoli di studio del personale operante nei servizi, ai sensi della normativa vigente;
- e) la continuità con gli altri servizi educativi e in particolare con la scuola dell'infanzia e il coordinamento con i servizi sociali e sanitari presenti sul territorio;
- f) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra gli enti locali e i soggetti gestori.

## Art. 3.

*Nidi d'infanzia*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni, che:

- a) offre opportunità di formazione, socializzazione e cura per il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali dei bambini;
- b) sostiene le capacità educative dei genitori e favorisce la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;
- c) concorre alla prevenzione delle situazioni di svantaggio psico-fisico e sociale e contribuisce a integrare le differenze ambientali e socio-culturali.

2. L'affidamento al nido d'infanzia comporta l'assistenza continuativa da parte di personale educativo in possesso di adeguato titolo di studio, secondo un orario di permanenza del bambino nella struttura, previamente concordato con la famiglia, di norma non superiore a dieci ore al giorno.

3. Il nido d'infanzia può essere ubicato nello stesso edificio della scuola dell'infanzia o della scuola dell'obbligo in modo da poterne condividere i servizi generali.

4. Il nido d'infanzia è collegato con gli altri servizi educativi, socio-assistenziali e sanitari e stabilisce un rapporto di continuità educativa con le scuole dell'infanzia presenti sul territorio.

5. Il nido d'infanzia garantisce il servizio di mensa e il riposo in spazi attrezzati idonei.

6. Rientrano nella tipologia di servizi di cui al presente art. i nidi d'infanzia a tempo pieno o parziale, i micronidi con ricettività ridotta, i nidi integrati alle scuole dell'infanzia, i nidi condominiali, i nidi aziendali.

## Art. 4.

*Servizi integrativi*

1. I servizi integrativi con finalità educative, aggregative e sociali, ampliano l'offerta formativa dei nidi d'infanzia garantendo risposte differenziate e flessibili attraverso soluzioni diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo, in risposta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, anche accompagnati da genitori o altri adulti.

2. Tra i servizi integrativi rientrano:

a) i centri per bambini e genitori, che hanno carattere ludico ed educativo e promuovono opportunità di scambi sociali ed esperienze significative in un'ottica di corresponsabilità tra adulti-genitori ed educatori. Accolgono bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni con la presenza di genitori, familiari o adulti accompagnatori in spazi adeguatamente organizzati;

b) gli spazi gioco, che hanno finalità educative e di socializzazione. Accolgono bambini di età compresa fra diciotto e trentasei mesi. Prevedono una frequenza flessibile e preventivamente concordata con la famiglia per un tempo non superiore a cinque ore giornaliere anche su giornate non continuative;

c) i servizi educativi familiari, che possono avere particolari caratteristiche strutturali, pedagogiche e organizzative. Possono essere realizzati presso il domicilio delle famiglie che mettono a disposizione spazi domestici adeguati e prevedono l'affidamento a educatori di bambini di età inferiore a tre anni, in modo stabile e continuativo. Possono realizzarsi anche presso il domicilio degli educatori stessi, se adeguato.

3. Al fine di garantire la coerenza degli interventi, i servizi integrativi prevedono la presenza di personale con qualifica professionale adeguata alle finalità da assicurare. E comunque garantita la presenza di personale educativo in possesso del titolo di studio previsto per i nidi d'infanzia.

4. I servizi integrativi sono privi della mensa e di spazi specificamente adibiti al sonno.

## Art. 5.

*Servizi sperimentali*

1. I soggetti pubblici, del privato sociale e privati, al fine di rispondere a specifiche esigenze presenti sul territorio, possono promuovere e istituire servizi socio-educativi sperimentali per la prima infanzia.

2. I servizi sperimentali hanno caratteristiche strutturali e organizzative diverse da quelle dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Rientrano tra i servizi sperimentali i servizi autogestiti dalle famiglie e i servizi ricreativi.

3. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento di cui all'art. 18 può essere determinata la durata massima della sperimentazione.

4. Per iniziativa delle famiglie che si associano possono essere realizzati servizi autogestiti, con caratteristiche strutturali e organizzative proprie, per la cura, l'educazione e l'animazione di bambine e bambini fino a tre anni di età. Tali servizi possono essere realizzati in spazi domestici.

5. Possono inoltre essere attivati servizi ricreativi che offrono ai bambini opportunità educative e formative attraverso la realizzazione di laboratori e atelier affidati a personale con specifica qualifica professionale nonché occasioni estemporanee di gioco e socializzazione, con la presenza di animatori con competenze nell'ambito socio-educativo per la prima infanzia, in luoghi appositamente strutturati che garantiscano sicurezza e igiene.

6. Le modalità per l'inizio dell'attività dei servizi ricreativi sono definite all'art. 18, comma 2.

## Art. 6.

*Soggetti gestori dei servizi*

1. I servizi per la prima infanzia che concorrono al sistema educativo integrato possono essere gestiti:

- a) dai comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti del privato sociale;
- d) da soggetti privati.

## Art. 7.

*Accesso ai servizi*

1. È garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi.

2. I servizi di cui al comma 1, anche in collaborazione con le Aziende per i servizi sanitari e i servizi sociali dei comuni, garantiscono l'inserimento e l'integrazione dei bambini disabili, favoriscono l'accesso dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

## Art. 8.

*Partecipazione al costo dei servizi*

1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

## Art. 9.

*Partecipazione e trasparenza*

1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia garantiscono ampia informazione e massima trasparenza riguardo all'attività educativa e alla gestione dei servizi e promuovono la partecipazione delle famiglie all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

*Capo II*

## SOGGETTI ISTITUZIONALI

## Art. 10.

*Attività dei comuni*

1. I comuni, singoli o associati, per le finalità della presente legge, esercitano le seguenti attività:

a) programmazione, promozione e attuazione dei servizi per la prima infanzia, nell'ottica dell'integrazione con gli altri servizi sociali ed educativi, anche tenendo conto delle esigenze delle minoranze linguistiche storicamente presenti sul territorio;

b) predisposizione, anche in collaborazione con altri soggetti gestori, di piani di intervento per lo sviluppo, la qualificazione, la verifica dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi per la prima infanzia del proprio territorio;

c) concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo dei requisiti dei servizi alla prima infanzia a gestione pubblica e privata stabiliti dalla Regione;

d) individuazione delle aree da destinare ai servizi per la prima infanzia e verifica del rispetto delle caratteristiche strutturali secondo le previsioni degli articoli 21 e 22;

e) promozione e attuazione di iniziative di formazione per il personale in servizio;

f) approvazione del regolamento dei servizi per la prima infanzia gestiti in forma diretta o affidati a soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione;

g) garanzia alle famiglie del diritto di partecipazione alla valutazione della qualità dei servizi.

## Art. 11.

*Attività delle province*

1. Le province, tramite le sedi provinciali del Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza, istituite ai sensi della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), svolgono attività di rilevazione e monitoraggio del sistema educativo integrato.

## Art. 12.

*Attività delle aziende per i servizi sanitari*

1. Le Aziende per i servizi sanitari garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture del sistema educativo integrato.

2. Le Aziende per i servizi sanitari adottano forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'art. 7, comma 2.

## Art. 13.

*Attività della Regione*

1. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di protezione sociale, nell'ambito della programmazione, avvalendosi delle rilevazioni e dei monitoraggi effettuati dal Centro regionale di documentazione e analisi sull'infanzia e l'adolescenza e acquisito il parere del Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo di cui all'art. 14, stabilisce:

a) le linee di indirizzo per sviluppare l'integrazione della rete dei servizi per la prima infanzia al fine di favorire la realizzazione e la qualificazione del sistema educativo integrato;

b) i criteri per la ripartizione delle risorse regionali destinate al sostegno dei servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici e da soggetti del privato sociale e privati accreditati;

c) le risorse destinate alla formazione, alla ricerca e alla sperimentazione di specifici progetti educativi e organizzativi;

d) le priorità di finanziamento degli interventi;

e) i criteri per la partecipazione finanziaria degli utenti al costo dei servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i requisiti e le modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei servizi per la prima infanzia da parte dei soggetti gestori, tenendo conto delle specificità di ciascuna delle tipologie previste dalla presente legge, compresi i servizi sperimentali;

b) gli standard di qualità per la gestione dei servizi;

c) le linee guida per l'adozione di apposita Carta dei servizi da parte dei soggetti accreditati;

d) le modalità per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20;

e) le modalità e gli strumenti per la rilevazione e la valutazione della qualità dei servizi e degli interventi;

f) le modalità per il coordinamento e l'attuazione dei progetti di formazione per gli operatori in servizio nonché le caratteristiche delle attività di ricerca e sperimentazione da attuarsi in collaborazione con le Università, gli enti e gli istituti di ricerca e documentazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

4. L'Amministrazione regionale predispone, con il concorso dei comuni, lo schema-tipo di convenzione che i comuni possono adottare per disciplinare i rapporti con i soggetti gestori in relazione alle diverse tipologie di servizi.

5. Presso la direzione centrale competente in materia di protezione sociale è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento e accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.

6. I comuni trasmettono alla direzione centrale di cui al comma 5 comunicazione delle autorizzazioni e degli accreditamenti concessi nonché delle revocche o modifiche di tali provvedimenti eventualmente intervenute.

#### Art. 14.

##### *Comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo*

1. È istituito, presso la direzione centrale competente in materia di protezione sociale, il comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, quale organo tecnico-consultivo della giunta regionale, che opera per promuovere l'integrazione dei servizi del sistema educativo integrato.

2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, indirizzi pedagogici omogenei, favorendo la sperimentazione e la verifica di specifici progetti educativi e organizzativi;

b) esprime pareri e formula proposte all'Amministrazione regionale sugli strumenti di programmazione che hanno rilevanza diretta o indiretta per l'infanzia;

c) fornisce indicazioni per l'elaborazione e l'aggiornamento degli standard del sistema educativo integrato;

d) promuove e coordina la formazione permanente del personale del sistema educativo integrato;

e) esprime pareri su programmi di aggiornamento promossi dai soggetti gestori integrandoli nel proprio programma generale di formazione permanente;

f) individua criteri per la sperimentazione di metodologie educative, anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere.

3. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di protezione sociale, ed è composto da:

a) sei rappresentanti di coordinatori o responsabili dei servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati;

b) un rappresentante del gruppo territoriale regionale nidi-infanzia;

c) il tutore pubblico dei minori;

d) tre esperti nel campo psico-pedagogico.

4. I componenti di cui al comma 3, lettera a), sono designati dalle associazioni rappresentative di soggetti gestori operanti a livello regionale.

5. Partecipano alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, tre funzionari regionali indicati rispettivamente dalle Direzioni centrali competenti in materia di protezione sociale, istruzione e formazione.

6. Le funzioni di presidente sono esercitate da un componente del comitato eletto dallo stesso tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d).

7. Il comitato rimane in carica per la durata della legislatura. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente;

8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un'indennità di presenza giornaliera nella misura stabilita dalla giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori del Comitato è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

#### *Capo III*

##### INTERVENTI FINANZIARI

#### Art. 15.

##### *Fondo per l'abbattimento delle rette*

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 2, è istituito un fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati accreditati, secondo gli indirizzi di cui all'art. 13, comma 1.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 1, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei comuni di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

#### Art. 16.

##### *Contributi per la gestione dei nidi d'infanzia*

1. Al fine di sostenere la gestione dei nidi d'infanzia da parte di soggetti pubblici nonché di soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione, il regolamento per la ripartizione del fondo sociale regionale di parte corrente di cui all'art. 4, comma 6, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (legge finanziaria 1999), stabilisce criteri e modalità per la concessione di contributi a favore dei comuni.

#### Art. 17.

##### *Fondo per le spese di investimento*

1. Per sostenere la realizzazione di un'adeguata rete di servizi per la prima infanzia nonché per migliorare e adeguare i nidi d'infanzia esistenti, è istituito un fondo per le spese di investimento, destinato ai soggetti pubblici nonché ai soggetti del privato sociale e privati accreditati e in convenzione.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

#### *Capo IV*

##### AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI

#### Art. 18.

##### *Autorizzazione al funzionamento*

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi del sistema educativo integrato è concessa dal comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) corrispondenza delle strutture alle disposizioni del regolamento di cui all'art. 13, comma 2, nonché ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22;

b) presenza di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;

c) offerta di un progetto educativo rispondente alla tipologia del servizio;

d) applicazione al personale in servizio della normativa contrattuale vigente;

e) adozione, qualora sia previsto il servizio mensa, di una tabella dietetica approvata dall'Azienda per i servizi sanitari competente;

f) previsione della copertura assicurativa del personale e degli utenti;

g) previsione che una quota dell'orario di lavoro del personale, non inferiore a quella stabilita dal regolamento di cui all'art. 13, comma 2, sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie;

h) adeguatezza del rapporto numerico tra personale impiegato e bambini accolti, in relazione alle specifiche tipologie del servizio.

2. I servizi ricreativi di cui all'art. 5, comma 5, trasmettono al comune la denuncia di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.

#### Art. 19.

##### *Revoca dell'autorizzazione*

1. Il comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stata concessa l'autorizzazione al funzionamento.

2. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il comune revoca l'autorizzazione.

3. Il comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi.

#### Art. 20.

##### *Accreditamento*

1. Per la qualificazione dei servizi del sistema educativo integrato è previsto l'istituto dell'accreditamento, caratterizzato dal possesso di requisiti qualitativi e quantitativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti per l'autorizzazione al funzionamento, omogenei per i servizi gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati.

2. L'accreditamento è concesso dal comune sulla base dei seguenti requisiti:

a) offrire un progetto pedagogico contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e le modalità di funzionamento dei servizi;

b) disporre di un coordinatore pedagogico ovvero avvalersi della collaborazione di tale professionalità;

c) attuare o aderire a iniziative di collaborazione tra soggetti gestori al fine di realizzare il sistema educativo integrato;

d) realizzare nel rapporto con gli utenti le condizioni di accesso di cui all'art. 7 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 9, attraverso la costituzione di appositi organismi di gestione;

e) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio corrispondenti a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 13, comma 2;

f) disporre di apposita Carta dei servizi, coerente con le linee guida definite dal regolamento di cui all'art. 13, comma 2, e tale da valorizzare l'autonomia dei singoli progetti educativi;

g) applicare agli utenti condizioni e tariffe entro i limiti minimi e massimi stabiliti annualmente dalla giunta regionale, anche in termini differenziati nel territorio regionale.

3. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte dei soggetti del privato sociale e privati convenzionati; per i servizi e le strutture pubbliche è condizione di funzionamento.

4. Il comune procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base è stato concesso l'accreditamento. Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, si applica la procedura di cui all'art. 19, comma 2.

#### Capo V

##### CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI

#### Art. 21.

##### *Localizzazione*

1. I comuni, attraverso la pianificazione urbanistica, programmano e individuano le aree per la localizzazione dei servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 3 e 4 avendo riguardo a integrare le strutture nel contesto urbanistico e sociale.

2. L'area da destinare al nido d'infanzia deve essere situata in zona salubre e facilmente accessibile alla popolazione interessata al servizio, preferibilmente collegabile in modo agevole agli altri servizi sociali e di istruzione per l'infanzia prescolare. Le caratteristiche geomorfologiche dell'area devono assicurare un uso confortevole del servizio in ogni stagione dell'anno.

3. Deve essere altresì assicurata un'area esterna, di esclusiva pertinenza del nido d'infanzia, sufficientemente soleggiata, dotata di zona verde e di attrezzature per la permanenza e il gioco dei bambini. Nelle zone ad alta intensità abitativa l'area esterna può essere costituita anche da una terrazza adeguatamente protetta da rischi infortunistici.

4. La destinazione d'uso residenziale dell'immobile è compatibile con l'esercizio del servizio di nido condominiale di cui all'art. 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.

#### Art. 22.

##### *Caratteristiche strutturali*

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, la progettazione architettonica delle strutture destinate ai servizi educativi per la prima infanzia deve tenere conto del progetto educativo e pedagogico che sottende ogni singola tipologia di servizio.

2. Diverse tipologie di servizi possono essere ubicate nelle medesime strutture al fine di garantire un migliore utilizzo degli spazi, purché non interferiscano nello svolgimento delle attività.

3. Gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi per la prima infanzia sono strutturati per rispondere alle esigenze delle diverse età, ai bisogni dei bambini disabili e in modo da rendere possibile l'organizzazione di attività diversificate, individuali, di piccoli gruppi e collettive.

4. Gli spazi, le strutture interne ed esterne e l'arredamento devono salvaguardare i bambini da eventuali rischi infortunistici.

#### Art. 23.

##### *Assicurazioni*

1. I bambini accolti presso i servizi educativi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati devono essere assicurati, per la durata della loro permanenza nella struttura, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

## Art. 24.

*Personale*

1. Nel rispetto dei requisiti e dei profili professionali in materia nonché dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal coordinatore, dal personale educativo e dal personale addetto ai servizi generali.

2. Agli educatori dei servizi integrativi è richiesto lo stesso titolo di studio previsto per gli educatori dei nidi d'infanzia, anche per favorire la mobilità tra, servizi.

3. Per il personale operante nei servizi ricreativi di cui all'art. 5, comma 5, la Regione prevede specifici percorsi formativi.

## Art. 25.

*Compiti del personale*

1. I comuni, singoli o associati, assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico e organizzativo attraverso la presenza di operatori in possesso del titolo di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, che garantiscono il buon funzionamento e la razionalizzazione dei costi del servizio, il raggiungimento di livelli organizzativi omogenei, l'uniformità di indirizzo pedagogico, la sperimentazione e la verifica dei nuovi indirizzi educativi proposti dal comitato di coordinamento pedagogico e organizzativo, nonché il collegamento tra le diverse tipologie di servizi.

2. La dotazione di coordinatori pedagogici nei servizi educativi per la prima infanzia viene definita in base alle esigenze e alla tipologia del servizio.

3. Il personale educativo promuove lo sviluppo armonico, il benessere globale e la socializzazione del bambino attraverso attività formative e di cura; si relaziona con la famiglia e con gli altri servizi socio-educativi e sanitari del territorio favorendo una partecipazione attiva al servizio.

4. Gli operatori addetti ai servizi generali e di ristorazione garantiscono la pulizia, la cura generale degli ambienti, la predisposizione dei pasti e collaborano con il personale educativo per il buon andamento del servizio.

5. Il personale opera secondo il metodo della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e con gli operatori di supporto ai bambini disabili, garantendo l'integrazione degli interventi educativi. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale operante nel servizio per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

## Art. 26.

*Coordinamento pedagogico del sistema educativo integrato*

1. I soggetti gestori dei servizi, per la prima infanzia, anche in collaborazione tra loro, promuovono forme di coordinamento e di collegamento per la realizzazione del sistema educativo integrato.

## Art. 27.

*Rapporto numerico tra personale e bambini*

1. Con il regolamento di cui all'art. 13, comma 2, è definito il rapporto numerico tra il personale educativo, il personale addetto ai servizi generali e i bambini ospitati presso i servizi educativi per la prima infanzia, secondo le diverse tipologie.

2. Nella definizione dei rapporti numerici va considerato, il numero dei bambini iscritti e frequentanti, in relazione alla loro permanenza nel servizio, alla loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore a dodici mesi, alla presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di svantaggio socio-culturale, alle caratteristiche strutturali e organizzative del servizio.

*Capo VI*

## NORME FINALI

## Art. 28.

*Clausola valutativa*

1. La giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema educativo integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle bambine e dei bambini e delle loro famiglie.

2. A tal fine la giunta regionale, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione che contenga, in particolare, risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) in che misura le linee di indirizzo e la normativa regolamentare dettate dall'Amministrazione regionale hanno contribuito ad agevolare l'attività dei comuni e quali sono state le eventuali criticità da questi riscontrate nel dare risposte autonome alle specifiche esigenze del proprio territorio;

b) quali sono state le modalità del coinvolgimento dei soggetti del privato sociale e privati nonché delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;

c) quanti e quali sono stati i nuovi servizi per la prima infanzia pubblici, del privato sociale e privati attivati e in che misura la rete dei servizi ha soddisfatto la domanda annua per bacino provinciale d'utenza;

d) quali sono state le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo esse hanno contribuito al miglioramento della qualità dei servizi, anche con particolare riguardo alle esigenze di inserimento e integrazione dei bambini disabili o in situazione di disagio;

e) quali controlli sono stati effettuati per verificare che nell'attuazione dei progetti educativi i gestori dei servizi pubblici, del privato sociale e privati abbiano seguito gli indirizzi pedagogici e organizzativi omogenei previsti e quali ne sono state le risultanze, in termini di cambiamenti rilevati nella qualificazione dell'offerta educativa;

f) quali sono stati gli orientamenti e le opinioni espresse dalle famiglie in sede di valutazione della qualità dei servizi e in che modo se ne è tenuto conto.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

## Art. 29.

*Norme transitorie*

1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni da adottarsi ai sensi dell'art. 13 continua ad applicarsi la disciplina previgente.

2. Le strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno l'obbligo di adeguarsi ai requisiti previsti dal regolamento di cui all'art. 13, comma 2, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro, entro un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

3. Le strutture di cui al comma 2 possono chiedere al comune l'autorizzazione provvisoria al funzionamento, previa attestazione del rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza sui luoghi di lavoro. Decorso il termine di cui al comma 2, qualora la struttura si apriva dei requisiti prescritti, l'autorizzazione provvisoria decade.

4. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge valgono i titoli di studio riconosciuti dalla normativa vigente al momento dell'assunzione in servizio.

5. Fino alla modifica della normativa relativa ai requisiti e ai profili professionali per il personale educativo dei servizi per la prima infanzia e dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi, rimangono in vigore le disposizioni di cui all'art. 18 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32 (Disciplina degli asili-nido comunali), come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 15/1995. Sono altresì considerati validi i diplomi di scuola media superiore di area pedagogico-sociale, i diplomi di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico, ovvero i titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 30.

*Vincolo sulle spese di investimento*

1. Per assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, in particolare in ordine al miglioramento qualitativo delle strutture e ai fini del loro accreditamento, le disponibilità finanziarie relative alle spese di investimento sono vincolate per i primi due esercizi finanziari a interventi conseguenti al raggiungimento dei nuovi requisiti strutturali.

Art. 31.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli dall'1 al 17 e dal 19 al 29 della legge regionale n. 32/1987;

b) le lettere b) e c) del comma 12 e la lettera b) del comma 13 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/1999 (modificative degli articoli 19 e 23 della legge regionale n. 32/1987);

c) gli articoli 12 e 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori);

d) la lettera c) del comma 13 dell'art. 4 della legge regionale n. 4/1999 (modificativa dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1993);

e) il comma 11 dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (modificativo dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1993);

f) il comma 14 dell'art. 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (sostitutivo dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1993);

g) il comma 59 dell'art. 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'art. 12 della legge regionale n. 49/1993);

h) i commi da 11 a 16 dell'art. 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);

i) il comma 17 dell'art. 3 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (modificativo dell'art. 13 della legge regionale n. 13/2002);

j) gli articoli 74 e 75 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi);

k) l'art. 20 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 13, comma 2.

Art. 32.

*Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4699 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, quota finalizzata del Fondo sociale nazionale.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 14 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 15 trovano copertura nello stanziamento individuato nella legge finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2006.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 16 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 17 fanno carico all'unità previsionale di base 7.7.310.2.255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli 4922, 4923 e 4925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 agosto 2005

p. Il Presidente

Il vicepresidente: MORETTON

05R0612

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 21.

**Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 22 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

NORME DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI IGIENE  
MEDICINA DEL LAVORO E SANITÀ PUBBLICA

Art. 1.

*Oggetto*

1. Le norme di cui al presente capo disciplinano, per il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'attività di certificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica.

Art. 2.

*Certificazioni sanitarie*

1. Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:

a) certificato di sana e robusta costituzione;

b) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego o per lo svolgimento del servizio civile;

c) certificato di idoneità per l'esecuzione di operazioni relative all'impiego di gas tossici;

d) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di insegnanti;

e) certificati di idoneità fisica per l'assunzione di minori;

f) certificato di idoneità fisica per l'assunzione di apprendisti;

g) certificato di idoneità psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l'ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;

h) certificato di idoneità fisica alla qualifica di responsabile tecnico all'esercizio dell'attività di autoriparazione;

i) certificato di idoneità fisica al mestiere di fochino;

j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l'idoneità per direttore o responsabile dell'esercizio di impianto di risalita;

k) certificato di idoneità psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;

l) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;

m) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di giudice onorario o di pace;

n) certificato di idoneità per la vendita dei generi di monopolio;

o) libretto di idoneità sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;

p) certificato di idoneità al lavoro notturno;

q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;

r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

s) certificati di idoneità fisica e psico-fisica all'esercizio di una professione o attività.

2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/1992/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.

3. È fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attività in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonché il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.

4. In tutti i casi in cui è richiesto il certificato che attesta l'avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso è sostituito da autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).

5. Il certificato per l'esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilità temporanea al lavoro, è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

## Art. 3.

### *Accertamenti igienico-sanitari*

1. Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è abolito l'obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:

a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;

c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un'attività soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo n. 626/1994, e successive modifiche;

d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all'art. 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative);

e) provvedimento concernente l'idoneità dei locali da adibire ad attività agrituristiche di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo);

f) accertamento di cui all'art. 70, comma 1, della legge regionale n. 2/2002, relativo ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.

2. Nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è abolito l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l'esercizio delle attività di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all'esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneità sanitaria.

## Art. 4.

### *Determinazioni in materia di medicina scolastica*

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché l'obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanità pubblica.

## Art. 5.

### *Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti*

1. Al fine dell'esercizio delle attività di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:

a) della formazione del proprio personale mediante l'acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull'epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;

b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.

2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicità dettata dalla complessità delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L'onere della formazione e dell'aggiornamento obbligatorio è a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari).

3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonché iniziative per l'aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attività è esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell'amministrazione regionale.

#### Art. 6.

##### *Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione*

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari della Regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessità di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.

2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi già fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 è verificato dall'Agenzia regionale della sanità che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne dà immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

#### Capo II

##### ALTRE DISPOSIZIONI PER IL SETTORE SANITARIO E SOCIALE

#### Art. 7.

##### *Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale*

1. Il servizio svolto presso la direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, l'incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio presso le amministrazioni di provenienza.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell'incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

##### *Modifiche della legge regionale n. 37/1995*

1. All'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell'Agenzia regionale della sanità ed altre norme in materia sanitaria), come modificato dall'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 20/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «e viene rideterminato alla scadenza dell'incarico del Direttore generale» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. L'Agenzia può conferire incarichi, per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo, ed il relativo trattamento economico è determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

3-ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3-bis può avvenire per un numero massimo di unità determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.».

#### Art. 9.

##### *Interpretazione autentica dell'art. 18 della legge regionale n. 20/2004*

1. I commi 3 e 4 dell'art. 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore dei servizi sociali), vanno interpretati nel senso che all'amministratore unico del consorzio denominato «Centro servizi condivisi» viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.

#### Art. 10.

##### *Norme in materia di personale del servizio sanitario regionale*

1. Al personale in servizio presso l'ente di cui all'art. 18 della legge regionale n. 20/2004, così come disciplinato dal relativo statuto, si applica il trattamento economico, giuridico e previdenziale previsto per il personale delle aziende sanitarie regionali che ricopre analoghe posizioni organizzative.

#### Art. 11.

##### *Modifiche della legge regionale n. 22/2001*

1. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), è abrogato.

2. All'art. 3 della legge regionale n. 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «predisporre» è sostituita dalla seguente: «istituisce»;

b) il comma 2 è abrogato.

3. I commi 2 e 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 22/2001 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'art. 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;

b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'art. 8, comma 1;

c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;

d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;

e) propone interventi di recupero ambientale;

f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitari e ambientale.

3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla commissione presso la direzione centrale salute e protezione sociale.».

4. L'art. 5 della legge regionale n. 22/2001 è sostituito dal seguente:.

«Art. 5 (Nomina e composizione della Commissione) — 1. La commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla salute e protezione sociale.

2. La commissione è composta da:

a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, in servizio presso le aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall'assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:

1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle aziende per i servizi sanitari;

2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;

3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo - patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;

b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai presidenti delle assemblee dei sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell'ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all'art. 3, il più elevato numero di esposti;

c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale;

d) un rappresentante dell'associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;

e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.

4. Ai componenti esterni della commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.

5. Le funzioni di segreteria della commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la direzione centrale salute e protezione sociale.

6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni.

7. La commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).».

5. All'art. 6 della legge regionale n. 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «con cadenza annuale» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente con cadenza almeno biennale»;

b) al comma 2 le parole «alla commissione consiliare competente» sono sostituite dalle seguenti: «alle commissioni consiliari competenti».

6. All'art. 7 della legge regionale n. 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo sono aggiunte, in fine, le parole: «e agli esposti»;

b) al comma 6 dopo la parola «esposizione» sono aggiunte le seguenti: «all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali».

7. All'art. 8 della legge regionale n. 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo le parole «all'Associazione esposti amianto» sono sostituite dalle seguenti: «alle Associazioni esposti all'amianto»;

b) al comma 3 le parole «all'Associazione esposti amianto - Regione Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale»;

c) al comma 4 le parole «del relativo quadro finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi costi».

8. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 22/2001, le parole «predispone un piano di informazione sulle patologie asbesto-correlate» sono sostituite dalle seguenti: «predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbesto-correlate».

#### Art. 12.

##### *Ricostituzione della Commissione regionale sull'amianto*

1. La Commissione regionale sull'amianto di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 22/2001, è ricostituita in conformità a quanto disposto dall'art. 5 della legge medesima, come sostituito dall'art. 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 13.

##### *Modifiche della legge regionale n. 13/2002*

1. All'art. 12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci»;

b) alla lettera c) la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

c) alla lettera d) le parole «un funzionario» sono sostituite dalle seguenti: «due funzionari»;

d) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) un rappresentante della sezione regionale dell'Associazione operatori sanitari di diabetologia, designato dall'Associazione medesima.».

2. Dopo il comma 18 dell'art. 12 della legge regionale n. 13/2002 è inserito il seguente:

«18-bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.».

## Art. 14.

*Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle aziende per i servizi sanitari.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l'effettuazione di comunicazioni all'amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.

3. Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all'Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l'attività svolta per consentire, a termini di legge, l'invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l'esercizio della funzione di cui trattasi nell'intero territorio regionale.

4. Le modalità e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

## Art. 15.

*Modifiche della legge regionale n. 20/2004*

1. Alla legge regionale n. 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 19 le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

b) alla rubrica dell'art. 24 sono aggiunte, in fine, le parole: «e di altre pubbliche amministrazioni»;

c) al comma 1 dell'art. 24 dopo le parole «Servizio sanitario regionale» sono inserite le seguenti: «e di altre pubbliche amministrazioni»;

d) il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«2. Il personale, di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unità, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale già in godimento presso l'ente di provenienza, comprensivo delle indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l'Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennità o compensi, le indennità previste per il personale della categoria dirigenziale, se più favorevoli.»

## Art. 16.

*Modifiche della legge regionale n. 19/2003*

1. All'art. 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «mandati consecutivi,» sono aggiunte le seguenti: «purché ciascuno abbia avuto durata non inferiore a due anni,»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l'assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d'ufficio.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza.».

## Art. 17.

*Modifica della legge regionale n. 8/2001*

1. Al comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali), come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 23/2004, le parole «Presidente della Regione» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale».

## Art. 18.

*Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive*

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.

2. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;

b) elaborazione di un piano vaccini regionale;

c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.

3. La Commissione è composta da:

a) il direttore del servizio prevenzione e promozione della salute in ambienti di vita e di lavoro della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento;

b) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato;

c) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;

d) due esperti in pediatria;

e) un pediatra di libera scelta;

f) un medico di medicina generale;

g) un direttore di dipartimento materno - infantile;

h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.

4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) e h), sono individuati dall'assessore regionale alla salute e protezione sociale.

5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.

7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

## Art. 19.

*Commissione regionale per l'educazione continua in medicina*

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per l'educazione continua in medicina, con il compito di fornire all'amministrazione regionale il supporto tecnico-scientifico per la programmazione del sistema di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un funzionario medico della Direzione centrale salute e protezione sociale;

c) il direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, o suo delegato;

d) due rappresentanti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

e) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;

f) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei veterinari;

g) un rappresentante designato congiuntamente dai collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia;

h) esperti nelle materie di volta in volta trattate.

3. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.

4. La Commissione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale una relazione semestrale sull'attività svolta.

5. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.

6. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 2.

7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

## Art. 20.

*Modifica della legge regionale n. 24/2004*

1. All'art. 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l'accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all'assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.

2. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli enti gestori del servizio sociale dei comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualità di datori di lavoro.

3. La giunta regionale stabilisce la misura, la periodicità e la durata dei contributi nonché il limite di reddito oltre il quale non vi è titolo al percepimento.

4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all'assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all'art. 3.

5. I contributi sono cumulabili con l'assegno di cura e assistenza di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).

6. Alle finalità di cui al presente articolo, gli enti gestori del servizio sociale dei comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.»;

b) il comma 7 è abrogato.

2. La giunta regionale adempie alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2004, come sostituito dal comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione, una quota del fondo sociale regionale, pari all'importo per l'anno 2005 riportato all'art. 21, comma 4, viene destinata e ripartita tra gli enti gestori del servizio sociale dei comuni per le finalità di cui all'art. 9 della legge regionale n. 24/2004, come modificato dal comma 1, sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente nell'ambito territoriale di riferimento.

## Art. 21.

*Norme finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n. 22/2001, come modificato dall'art. 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi a favore delle associazioni esposti amianto aventi sede nel territorio regionale».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 24 della legge regionale n. 20/2004, come modificato dall'art. 15, continuano a fare carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.2.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2004, come modificato dall'art. 20, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006.

5. All'onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l'anno 2005 e di 465.000 euro per l'anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con

riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 agosto 2005

p. Il Presidente  
Il vicepresidente: MORETTON

05R0613

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 22.

**Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli-Venezia Giulia.**

(Pubblicata nel suppl. straod. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 22 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'art. 4, primo comma, n. 11), dello statuto speciale e in conformità ai principi della legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

2. Con la finalità di garantire la qualità del servizio reso all'utenza, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro, nell'ambito della materia di cui al comma 1, la presente legge in particolare:

a) ripartisce tra la Regione e le province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;

b) determina modalità e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;

c) individua i comportamenti sanzionabili in via amministrativa determinando la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse e determina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione;

d) disciplina l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e ne disciplina la relativa gestione.

Art. 2.

*Attribuzione delle funzioni*

1. La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e istituisce e detiene il registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus di cui all'art. 15.

2. Sono trasferite alle province le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, al controllo sulle imprese esercenti tale attività, nonché all'accertamento, alla contestazione, alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti previsti dalla presente legge.

Art. 3.

*Attività autorizzatoria*

1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della provincia alle imprese che hanno nel relativo territorio la sede legale o la principale organizzazione aziendale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.

3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7.

Art. 4.

*Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione*

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:

a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di dodici anni rispetto alla prima immatricolazione;

b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;

c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;

d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione né per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità né per gli scuolabus, fatto salvo quanto previsto dalle norme di settore.

3. I servizi svolti dagli scuolabus secondo le previsioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), sono assoggettati all'autorizzazione prevista dal medesimo articolo.

## Art. 5.

*Rilascio dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, viene rilasciata previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, alla quale devono essere allegati il certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche, concernenti:

a) la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio provinciale di riferimento;

b) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui alla presente legge;

c) il numero degli autobus già presenti nel parco mezzi da adibirsi al servizio di noleggio con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo, della percentuale di autobus adeguati per l'handicap e della tipologia di attrezzature di cui all'art. 4, lettera b). Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria o in vendita con patto di riservato dominio. Può essere altresì proposto l'impegno all'acquisto di un determinato numero e tipologia di mezzi da comprovarsi ai sensi del comma 5;

d) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio di cui all'art. 9 ovvero eventuale elencazione di quelli ammissibili ai sensi della legge n. 218/2003;

e) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'art. 6 della legge n. 218/2003, e successive modifiche;

f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;

g) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio del 20 giugno 1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che effettuano anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio di cui alla legge, regionale n. 20/1997.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un elenco nominativo del personale conducente di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), nonché alla presentazione di idonea garanzia finanziaria, rilasciata secondo le vigenti disposizioni normative, per un importo pari a 50.000 euro. L'importo dovrà essere aumentato nella misura di 5.000 euro per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

3. Per le imprese esercenti sia l'attività di noleggio che di trasporto pubblico locale l'elenco nominativo del personale conducente di cui al comma 2 può comprendere l'intero organico dell'impresa.

4. L'autorizzazione contiene l'esplicita prescrizione del divieto di utilizzo di autobus in difformità al requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).

5. Le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus comunicano alla provincia competente, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.

6. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare alla provincia competente l'eventuale ottenimento della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 684/92 del consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, entro trenta giorni dal rilascio della licenza stessa.

7. Copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la posizione lavorativa del conducente deve essere conservata a bordo di ogni autobus.

## Art. 6.

*Contrassegno*

1. All'atto del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione la provincia rilascia contrassegni, contenenti lo stemma provinciale, la dicitura «noleggio» e il numero dell'autorizzazione, da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza o sul lunotto posteriore degli autobus.

## Art. 7.

*Accertamento dei requisiti*

1. La provincia effettua le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione secondo le modalità e i termini di cui al comma 2.

2. Le imprese autorizzate sono tenute, entro il 31 marzo di ogni anno, a fornire alla provincia che ha rilasciato la relativa autorizzazione specifiche dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche, relative al permanere dei requisiti e delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.

3. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata entro trenta giorni dall'evento, pena la sospensione dell'autorizzazione rilasciata, fino ad avvenuta regolarizzazione. Le variazioni attinenti al personale di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), verificatesi per un periodo massimo di trenta giorni non costituiscono motivo di temporanea sospensione dell'autorizzazione.

## Art. 8.

*Noleggio autobus e noleggio autovetture*

1. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla legge regionale n. 27/1996 e quanto disposto dai relativi regolamenti comunali.

## Art. 9.

*Divieto attività di noleggio*

1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 218/2003 è vietato l'utilizzo di autobus per il servizio di noleggio con conducente, qualora acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale.

## Art. 10.

*Dispositivi di controllo*

1. Le imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 3820/85 del consiglio, del 20 dicembre 1985 (Armonizzazioni di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, con particolare riferimento all'età dei conducenti, i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo, controllo e sanzioni), e successive modifiche, e nel regolamento (CEE) n. 3821/85 del consiglio, del 20 dicembre 1985 (Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), e successive modifiche.

## Art. 11.

*Applicazione delle sanzioni*

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spettano alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e irrogate a imprese la cui autorizzazione non è stata rilasciata dalle province regionali, spettano alla provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.

## Art. 12.

*Sanzioni amministrative e pecuniarie*

1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/1992, e successive modifiche, e dalla legge n. 218/2003, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:

a) l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori in assenza di autorizzazione, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro e l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere la necessaria autorizzazione per un anno, a decorrere dalla data di irrogazione della sanzione stessa;

b) l'esercizio del servizio di noleggio con autobus nell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, senza l'esposizione del contrassegno, nonché in carenza di presentazione delle dichiarazioni volte all'accertamento periodico dei requisiti che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro;

c) la mancata tenuta a bordo del mezzo dell'autorizzazione che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.500 euro;

d) l'inosservanza del livello di qualità del servizio di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro.

## Art. 13.

*Sospensione o revoca dell'autorizzazione*

1. La provincia sospende l'autorizzazione secondo le seguenti modalità:

a) in relazione alle infrazioni di cui all'art. 12, nonché degli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285/1992, qualora vengano contestate quattro infrazioni nel corso di un anno, da determinarsi in relazione alla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ad un'impresa che abbia fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci;

b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), nonché a quelle disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge n. 218/2003, e successive modifiche, e a quelle di cui agli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo n. 285/1992;

c) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'art. 12, comma 1, lettere c) e d);

d) qualora l'impresa commetta, indipendentemente dal numero degli autobus in servizio, almeno due infrazioni gravi, come determinate al comma 2, la sospensione è determinata da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera b) e da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera c).

2. Sono da intendersi gravi le sanzioni conseguenti, rispettivamente, all'effettuazione del servizio in assenza di autorizzazione, con veicoli non revisionati, con veicoli non muniti di cronotachigrafo, non rispondenti alle disposizioni concernenti i conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 218/2003, e successive modifiche, e la mancata compilazione del documento fiscale di cui all'art. 17.

3. La provincia procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.

4. La provincia procede altresì alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 395/2000, e successive modifiche, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti ivi indicati, nonché in caso di inosservanza di quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g).

5. I provvedimenti di revoca assunti dalla provincia territorialmente competente sono comunicati entro quindici giorni dalla loro adozione all'amministrazione regionale ai fini della corretta tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'art. 15, nonché della conseguente segnalazione alle altre regioni.

6. La revoca dell'autorizzazione comporta per la provincia il divieto di rilasciare per un anno, a partire dalla data di revoca, una nuova autorizzazione.

## Art. 14.

*Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni*

1. In applicazione a quanto previsto dall'art. 8 della legge n. 218/2003, e successive modifiche, l'autorità territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

## Art. 15.

*Registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus con conducente*

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 3, della legge n. 218/2003, e successive modifiche, presso la direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.

2. La direzione di cui al comma 1 provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle province, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.

3. È fatto obbligo alle province di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e la tenuta del registro, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, secondo le specifiche tecniche definite dal regolamento di cui al comma 4.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale emana apposito regolamento applicativo del presente articolo.

Art. 16.

*R i n v i o*

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione:

a) la legge n. 218/2003;

b) il regolamento (CEE) n. 684/92 del consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus;

c) il regolamento (CEE) n. 2454/92 del consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro.

Art. 17.

*Disposizioni transitorie*

1. Per «documento fiscale a carico del servizio svolto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 218/2003, si intende quello previsto dall'art. 14 della deliberazione della giunta regionale del 3 dicembre 1997, n. 3608, (Regolamento - tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali).

2. I titolari di licenze comunali per l'attività di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5 alla provincia competente, ferma restando la conservazione dell'efficacia delle licenze stesse e il divieto della loro cessione fino al rilascio delle autorizzazioni provinciali.

3. I comuni informano i titolari delle licenze di cui al comma 2 degli adempimenti ivi previsti.

Art. 18.

*A b r o g a z i o n i*

1. Sono abrogati, in particolare:

a) l'art. 23 della legge regionale n. 20/1997;

b) l'art. 25 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo dell'art. 23 della legge regionale n. 20/1997).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 agosto 2005

p. Il Presidente

Il vicepresidente: MORETTON

05R0614

LEGGE REGIONALE 18 agosto 2005, n. 23.

**Disposizioni in materia di edilizia sostenibile.**

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 17 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 22 agosto 2005)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*F i n a l i t à*

1. Al fine di perseguire il principio di uno sviluppo sostenibile in urbanistica ed edilizia, privilegiando nel contempo le peculiarità storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove i principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e/o nella ristrutturazione di edifici pubblici o privati.

Art. 2.

*Definizione degli interventi in edilizia ecologica bio-eco-etico-compatibile edilizia bioecologica, edilizia naturale*

1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti:

a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell'ambiente urbano;

b) tutelano l'identità storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici;

c) favoriscono il risparmio energetico, l'utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane;

d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l'igiene degli occupanti;

e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico;

f) i materiali da costruzione, i componenti per l'edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell'acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l'intero ciclo di vita del fabbricato;

g) favoriscono l'impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell'edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico (energia grigia - sviluppo risorse locali).

Art. 3.

*Criteri di selezione dei materiali da costruzione*

1. La selezione dei materiali da costruzione di cui all'art. 2 va eseguita con i seguenti criteri:

a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, locale ed economico:

1) cicli chiusi, riciclaggio globale e materie prime rinnovabili;

2) risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento;

b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione socio - culturale e produttiva locale e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l'innovazione e la sua diffusione;

c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell'uomo e dell'ambiente;

d) assenza di radioattività riconosciuta nociva per la salute dell'uomo;

e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili.

2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere a quanto elencato al comma 1, devono soddisfare anche i seguenti requisiti sulla base di soglie da definire con regolamento:

a) possedere permeabilità al vapore e alta traspirabilità;

b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell'aria e il campo magnetico terrestre;

c) essere inattaccabili da insetti e roditori quando sono messi in opera;

d) essere inalterabili nel tempo.

#### Art. 4.

##### *Biocompatibilità e tutela del patrimonio edilizio storico*

1. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell'edilizia tradizionale locale e/o rurale che, in virtù della loro origine trovano piena rispondenza nei principi dell'architettura ecologica, devono essere preservati come elementi di qualità edilizia e di biocompatibilità e bioecocompatibilità.

2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell'architettura sostenibile deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di biocompatibilità.

3. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, con apposito regolamento definisce gli elementi costruttivi e architettonici che, in conseguenza dei commi 1 e 2, devono essere mantenuti e considerati biocompatibili a tutela del patrimonio edilizio storico.

#### Art. 5.

##### *Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici*

1. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, è previsto di norma l'utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili.

2. Con apposito regolamento sono disciplinate la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 e le relative modalità di adempimento.

#### Art. 6.

##### *Protocollo regionale bioedilizia*

1. Il «Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio», in seguito denominato protocollo, è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.

2. La giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della commissione consiliare competente, adotta il protocollo.

3. Il protocollo è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie:

a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);

b) elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;

c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;

d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;

e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;

f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;

g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;

h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;

i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;

j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;

k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione;

l) elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici;

m) elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico;

n) distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi);

o) predisposizione degli impianti.

4. Il protocollo costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma, ed in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'art. 11, il protocollo individua inoltre minimi punteggi di valutazione dei singoli interventi sotto i quali la priorità nei finanziamenti e gli incentivi urbanistici non sono previsti.

#### Art. 7.

##### *Formazione e informazione*

1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile l'amministrazione regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, promuove specifici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti agli enti locali, alle imprese e ai liberi professionisti.

2. Per le medesime finalità, la Regione realizza e gestisce sul proprio sito internet uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile.

## Art. 8.

*Conferenza euro-regionale edilizia sostenibile*

1. Al fine di un costante aggiornamento del protocollo di cui all'art. 6 e considerata la rapida evoluzione delle tecnologie e delle soluzioni progettuali adottate in materia, l'amministrazione regionale promuove con cadenza biennale la Conferenza euro-regionale dell'edilizia sostenibile.

## Art. 9.

*Contributi per gli interventi in bioedilizia*

1. Per le finalità della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati, sulla base dei criteri e della gradualità previsti dal protocollo di cui all'art. 6. Tali contributi sono concessi nella misura massima del 15 per cento del valore dell'intervento complessivo e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

2. Con successivo regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, sono definite le modalità per la presentazione delle domande, per la verifica della conformità delle opere e dei materiali utilizzati alla finalità della presente legge o per ogni altro adempimento connesso alla stessa.

## Art. 10.

*Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata*

1. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'amministrazione regionale, nell'assegnazione delle risorse destinate alle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall'uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.

## Art. 11.

*Incentivi per gli interventi in bioedilizia*

1. Per le finalità della presente legge, i comuni possono prevedere, nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal protocollo secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 5, lo scorporo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni solo in unità immobiliari condominiali nella misura massima del 100 per cento, purché realizzate con le finalità del contenimento del fabbisogno energetico dell'edificio.

2. Con il regolamento previsto dall'art. 5 la giunta regionale disciplina, altresì, forme di incentivi economici e fiscali da attribuirsi a cura dei comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile.

## Art. 12.

*Incentivi ai comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia*

1. Per le finalità della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 70 per cento della spesa ammissibile ai comuni o a chi da loro indicati o incaricati, che intendono dotarsi in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici:

a) carta dei rischi ambientali artificiali nella quale sono evidenziate in particolare cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilità dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon;

c) carta climatica nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell'umidità e dei venti;

d) carta del soleggiamento nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all'orientamento, all'orografia, all'altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonché la ripartizione oraria dell'irraggiamento;

e) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde;

f) carta delle biomasse.

## Art. 13.

*Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'art. 7 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese correnti - con la denominazione «Interventi di parte corrente in materia di edilizia sostenibile» con riferimento al capitolo 3012 (2.1.142.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - servizio n. 269 - disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Spese per la promozione di corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale per favorire la crescita di una cultura biosostenibile e per la realizzazione di uno sportello informativo sull'edilizia sostenibile da realizzarsi sul sito internet della Regione» con lo stanziamento di 40.000 euro per l'anno 2005.

2. Per le finalità di cui all'art. 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.1006 con riferimento al capitolo 3013 (2.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - servizio n. 269 - disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Spese per la promozione della Conferenza biennale euro-regionale dell'edilizia sostenibile» con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.

3. Per le finalità di cui all'art. 9 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 - rubrica n. 340 - spese di investimento - con la denominazione «Interventi di parte capitale in materia di edilizia sostenibile» con riferimento al capitolo 3014 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - servizio n. 269 - disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi per interventi in bioedilizia a fronte dei maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o ristrutturazione di edifici eseguiti da soggetti pubblici e/o privati» con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2005.

4. Per le finalità di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2005 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.2.1007 con riferimento al capitolo 3015 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - servizio n. 269 - disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione «Contributi ai comuni o a soggetti da loro indicati o incaricati per dotarsi di strumenti cartografici in materia di bioedilizia» con lo stanziamento di 100.000 euro per l'anno 2005.

5. All'onere complessivo di 160.000 euro per l'anno 2005 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

## Art. 14.

*Norme finali e transitorie*

1. L'art. 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è abrogato.

2. Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 4 e 5, trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 agosto 2005

p. Il Presidente  
Il vicepresidente: MORETTON

05R0615

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
10 agosto 2005 n. 16-46/Leg.

**Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»).**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 41 dell'11 ottobre 2005)

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 1699 del 5 agosto 2005, con la quale è stato approvato lo schema di regolamento concernente «Modifiche al decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003, n. 18-139/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 «Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento»);

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Modificazione dell'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg.*

1. Dopo l'art. 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 6 agosto 2003 n. 18-139/Leg., nel Capo III, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (Disposizioni attuative in materia di iniziative dirette della Provincia). — 1. I progetti di valorizzazione territoriale e di prodotto previsti dall'art. 6-bis della legge sono individuati e realizzati in collaborazione con enti pubblici che esercitano le proprie competenze

con riguardo a territori extraprovinciali ovvero con soggetti privati operanti nei medesimi territori. Resta ferma la possibilità di coinvolgere nei progetti altri enti pubblici ad ordinamento provinciale o regionale e soggetti privati operanti nel territorio provinciale o regionale.

2. La provincia può peraltro individuare e realizzare progetti «pilota», innovativi o sperimentali anche prescindendo da un coinvolgimento diretto dei soggetti pubblici e privati di cui al comma 1 purché sia prevista successivamente l'estensione di tali iniziative al di fuori del territorio provinciale.

3. I progetti sono caratterizzati dai seguenti elementi:

a) sono fondati sul partnerariato tra i diversi soggetti attori coinvolti nel progetto;

b) prevedono che il soggetto capofila sia individuato nella provincia ovvero in un altro ente pubblico;

c) sono finalizzati ad indurre scelte operative e/o pratiche gestionali nuove e a garantire effetti duraturi nel tempo;

d) prevedono che le iniziative in essi contenute siano realizzate entro un periodo massimo di tre anni dalla data di approvazione;

e) dimostrano che le iniziative da essi previste, una volta realizzate, risultano autonome dal punto di vista economico e finanziario senza oneri diretti o indiretti a carico del bilancio provinciale.

4. I progetti devono comunque indicare:

a) gli obiettivi;

b) le linee di azione e la previsione dei tempi della loro realizzazione, eventualmente suddivisa per fasi;

c) i ruoli dei soggetti coinvolti e l'individuazione del soggetto responsabile per le diverse fasi di attuazione;

d) il quadro finanziario dei costi e della relative fonti di copertura, articolato per voci di spesa.

5. I progetti di cui al comma 1 e i relativi accordi con i soggetti coinvolti sono approvati dalla giunta provinciale la quale, nel caso in cui la provincia non risulti capofila del progetto, può assegnare ai soggetti individuati quali capofila le risorse assunte a carico della provincia medesima definendo, in tal caso, le modalità di rendicontazione.

6. La programmazione delle iniziative realizzate dalla provincia è definita annualmente nel programma di gestione come previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 «Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate» e dal regolamento concernente l'individuazione degli strumenti e la definizione dei criteri per la programmazione settoriale in attuazione dell'art. 17 della medesima legge, approvato con DPGP n. 24-42/Leg. di data 20 settembre 2000. Per ciascuno dei progetti di cui al comma 1 l'impegno finanziario massimo complessivo a carico della provincia non può superare i limiti previsti dall'art. 2 del citato regolamento.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 10 agosto 2005

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2005  
Registro n. 1, foglio n. 6

05R0719

**(Provincia di Bolzano)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
29 settembre 2005, n. 48.

**Tariffario per il servizio di spazzatura dei camini.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige  
n. 43 del 25 ottobre 2005)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 3301 del 12 settembre 2005;

## E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento stabilisce le tariffe per la spazzatura dei camini ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15.

## Art. 2.

*Classi di residenza*

1. Le tariffe per la pulitura e la revisione si riferiscono alle seguenti classi di residenza:

- a) la classe di residenza A concerne tutti gli oggetti di pulitura in zone edificate continue in tutti i comuni dell'Alto Adige;
- b) la classe di residenza B concerne tutti gli oggetti di pulitura che distano oltre un chilometro da zone edificate continue.

2. Una zona si intende edificata continua, quando vi insistono almeno 15 oggetti di pulitura, a condizione che la distanza tra gli stessi non superi i 100 metri.

## Art. 3.

*Applicazione delle tariffe*

1. Per tutti i servizi svolti al di fuori dei turni di spazzatura e nei giorni domenicali e festivi, nonché durante il periodo notturno, dalle ore 20 serali alle ore 6 del mattino, si applica una maggiorazione del 100 per cento.

2. In caso di rifiuto del lavoro di spazzatura o di revisione, regolarmente annunciato dallo o dalla spazzacamino, si applica una maggiorazione del 30 per cento in occasione dell'intervento successivo.

3. Se l'intervento di pulitura o revisione, previo accordo con il conduttore, riguarda solo parti di impianti di combustione, si applica una maggiorazione del 30 per cento.

4. Per le prestazioni non espressamente indicate nel tariffario, si applica la tariffa oraria.

## Art. 4.

*Le tariffe in dettaglio*

1. Le tariffe di cui al punto 1.1 dell'allegato A sono applicate indipendentemente dalla lunghezza del camino e si differenziano unicamente in funzione della sezione interna.

2. Le tariffe di cui al punto 1.2 dell'allegato A e le tariffe di cui al punto I dell'allegato B sono calcolate in ragione della relativa sezione interna, in base ad un prezzo per metro. La lunghezza del camino è misurata dallo sbocco del camino fino al piede dello stesso, indipendentemente dall'altezza della congiunzione con il focolare. Fino a 50 centimetri di lunghezza si arrotonda per difetto, da 51 centimetri per eccesso al metro successivo.

3. Le tariffe di cui al punto 2 dell'allegato A e B sono calcolate in base alla lunghezza e alla sezione degli elementi. Fino a 50 centimetri si arrotonda per difetto, da 51 centimetri per eccesso al metro successivo.

4. Le tariffe di cui al punto 3 dell'allegato A e B sono calcolate in base alla larghezza del focolare, misurata da bordo esterno a bordo esterno.

5. Le tariffe di cui al punto 4 dell'allegato A e B valgono per ogni singola stufa indipendentemente dalla grandezza, fatta eccezione per le stufe in muratura nelle quali le capsule di pulizia sono murate.

6. Le tariffe di cui al punto 5 dell'allegato A e B subiscono una -maggiorazione del 20 per cento se i focolari sono alimentati con combustibili solidi.

7. La tariffa per il controllo dei fumi di scarico, di cui al punto 6 dell'allegato A e B, si riferisce a bruciatori ad uno stadio. Per bruciatori a due stadi o modulari ogni stadio viene conteggiato separatamente.

8. La tariffa di cui al punto 7 dell'allegato A e B è conteggiata per ogni singolo deposito.

9. Per ogni successiva frazione di mezz'ora si applica la tariffa oraria di cui al punto 8 dell'allegato A e B.

## Art. 5.

*Inderogabilità delle tariffe*

1. Le tariffe di cui all'allegato tariffario sono inderogabili e al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

## Art. 6.

*Entrata in vigore delle tariffe - Abrogazione*

1. Le nuove tariffe trovano applicazione dal primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Il decreto del presidente della giunta provinciale 8 marzo 1999, n. 9, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 settembre 2005

DURNWALDER

(Omissis).

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005  
Registro n. 1, foglio n. 28

05R0697

**REGIONE UMBRIA**

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2005, n. 25.

**Art. 45 e art. 82, comma 6, della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13 - Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e reiscrizione di somme stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2004 - Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 16 febbraio 2005, n. 6 e 16 febbraio 2005, n. 7, nonché integrazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 12 e della legge regionale 3 maggio 1990, n. 37.**

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 47 del 9 novembre 2005)

(Omissis).

05R0725

**REGIONE CALABRIA**

LEGGE REGIONALE 22 novembre 2005, n. 16.

**Modifica delle leggi regionali numeri 7 e 8 del 13 maggio 1996.***(Pubblicata nel suppl. straord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 21 del 16 novembre 2005)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

All'art. 8 della legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8: «Alle strutture speciali comprese quelle dei dirigenti generali, nonché all'Ufficio di gabinetto di cui all'art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

c) sia componente di organi statutari di enti, aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».

All'art. 10 della legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 è inserite il seguente comma 9 bis: «Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei dirigenti generali, alle ministre dei consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del consiglio regionale individuati dall'ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del presidente della giunta delle elezioni e al «collaboratore esperto» di ciascun consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all'Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:

a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;

b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;

e) sia componente di organi statutari di enti, aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».

## Art. 2.

Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all'art. 1, comma 1 e 2, lettera a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno, successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, li 22 novembre 2005

LOIERO

05R0755

**RETTIFICHE**

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## AVVISI DI RETTIFICA

**Norme per il governo del territorio. (Pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 2 del 12 gennaio 2005 parte I)**  
*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 gennaio 2005)*

Si segnala che la legge in oggetto pubblicata nel *Bollettino ufficiale* n. 2 del 12 gennaio 2005 parte I contiene i seguenti errori:

1) Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 21, prima del punto, sono tolte le parole «, la conferenza prende atto dell'esito della verifica» in quanto si tratta di espressione ripetuta.

2) Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 43, le parole «comma 2» sono sostituite da «comma 3», per l'esatto riferimento.

3) Nell'ultimo periodo del comma 12 dell'art. 82, deve essere precisato con l'aggiunta dell'aggettivo «regionale», che la legge 23 dicembre 2003, n. 64 è normativa regionale.

- 
- 
- 4) all'art. 160, comma 1 la data riportata «1° gennaio 2005» è da leggersi «3 gennaio 2005».
  - 5) All'art. 191 sostituire «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 41» con «*decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*» per l'esatto riferimento.
  - 6) Al comma 1 dell'art. 193 sostituire «decreto legislativo n. 41/2004» con «*decreto legislativo n. 42/2004*» per l'esatto riferimento.
  - 7) Al comma 1 dell'art. 210 le parole «comma 4» sono sostituite da «*comma 5*», per l'esatto riferimento.
  - 8) Al comma 2 dell'art. 210, dopo le parole «si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione dello stesso capo» sono aggiunte le seguenti: «*con l'eccezione dell'art. 47*».
  - 9) Al comma 3 dell'art. 210 le parole «agli articoli» sono sostituite da «*all'articolo*».
  - 10) Al comma 4 dell'art. 210 le parole «capo III» sono sostituite da «*capo IV*», per l'esatto riferimento.
  - 11) Al comma 4 dell'art. 210 le parole «con l'eccezione dell'art. 47» sono sostituite da «*con l'eccezione dell'art. 69*», per l'esatto riferimento.

**05R0188**

---

---

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(G607001/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365



Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

#### CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	(di cui spese di spedizione € 120,00)	€ <b>320,00</b>
Abbonamento semestrale	(di cui spese di spedizione € 60,00)	€ <b>185,00</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>180,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 0 1 0 7 \*

€ 2,00